

# Accertamento con adesione: configura stabilmente il reddito imponibile?

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 11 Ottobre 2022

**Dopo la firma del concordato fiscale** (accertamento con adesione) il **ricorso** contro l'avviso di accertamento è **inammissibile**?

È **esclusa** qualsiasi possibilità di **revisione**, **dopo la stipula dell'accordo**, stante la sua **immodificabilità**?

Il **concordato** concluso può essere **integrato o modificato** dall'Ufficio?

La **rideterminazione**, in sede di accertamento con adesione, del **reddito imponibile** comporta la **rinuncia a istanze di rimborso** riguardanti la **medesima annualità** definita?

Il **reddito definito con adesione** può successivamente essere **rimesso in discussione** attraverso l'accoglimento di pregresse istanze di rimborso ovvero il fisco è tenuto a rimborsare il contribuente per le maggiori imposte versate alla luce di nuovi documenti emersi dopo la chiusura dell'annualità mediante accertamento con adesione?

In presenza di un **errore materiale** la strada praticabile è quella di **firmare un successivo accordo con l'Ufficio**, sostitutivo del precedente, con il quale si dà **atto dell'errore materiale commesso**, con la **rideterminazione** degli **importi** globalmente dovuti e delle **singole rate**? L'**accertamento con adesione** ha **carattere vincolante** per le parti per i periodi d'imposta successivi?

In tema di **accertamento con adesione** è **esclusa** qualsiasi possibilità di **revisione**, dopo la stipula dell'accordo, stante la sua **immodificabilità**.

## Accertamento con adesione: conclusione e perfezionamento

Infatti, va distinto il **momento della conclusione dell'accordo**, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del **suo perfezionamento**, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla **compiuta esecuzione dell'obbligazione** scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell'efficacia dell'originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell'accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco<sup>[1]</sup> e il successivo inadempimento



(perfezionamento) giustifica l'adozione da parte dell'ente impositore dei normali mezzi di coercizione<sup>[2]</sup>, senza porre nel nulla l'accordo, con la conseguenza che dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile, non per ragioni di tempestività, ma perché l'avviso con adesione, non impugnabile produce le obbligazioni sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo.

Pertanto, quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito, mediante anche la fissazione del quantum debeatur, diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il [Decreto Legislativo n. 218 del 1997](#), art. 2, comma 3.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione.

## **Ulteriore azione accertatrice nello stesso periodo d'imposta**

L'istituto dell'**accertamento con adesione** previsto dal Dlgs n. 218/1997 **vincola le parti per il periodo d'imposta**

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**